

INTEGRAZIONE ALL'INDENNITA' DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l'impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui all'art. 27 è tenuta ad erogare all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore e dall'indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o malattia professionale. Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti in vigore dal 01.11.2004:

Periodi	CCNL Contratto Nazionale	A carico CASSA EDILE
Dal 1° giorno successivo all'infortunio al 90° giorno	0,234	0,234
Dal 91° giorno in poi	0,045	0,045

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL, comprese le domeniche e le festività. In caso di contratto di lavoro a tempo parziale (da indicare nella casella ore sett. del modulo dati anagrafici del lavoratore da allegare alla Denuncia Mensile dei Lavoratori Occupati), il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al comma precedente per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sette dell'orario settimanale convenuto.

A)Conteggio dei giorni

Per il calcolo delle integrazioni salariali di malattia, si devono considerare i coefficienti contrattuali, considerando i giorni di calendario maturati alla fine del mese.

B) Rimborso all'Impresa dell'anticipazione dell'integrazione salariale, già liquidata al lavoratore, per malattia professionale e/o infortunio.

Il rimborso, previa verifica di quanto richiesto, verrà effettuato alla ditta dalla Cassa Edile a condizione che l'impresa sia in regola con il pagamento degli accantonamenti, dei contributi, degli interessi risarcitori e quant'altro dovuto anche nei periodi precedenti o successivi e abbia allegato alla denuncia tutta la documentazione di seguito indicata.

La somma chiesta a rimborso spetta per l'intero trattamento corrisposto all'operaio, se nel trimestre precedente l'evento, risultano denunciate per il lavoratore almeno 450 ore, computate con i criteri del comma successivo, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale.

Agli effetti di cui sopra si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile, nonché quelle per malattie o infortunio per i quali è corrisposto un trattamento integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa, le ore di ferie godute dal lavoratore e le ore di sosta con richiesta di cassa integrazione guadagni.

Nel caso in cui le ore, come sopra computate, risultino inferiori al numero indicato (450), il rimborso è proporzionalmente ridotto.

Per gli **operai ed apprendisti** assunti da meno di tre mesi il rimborso è restituito per intero.

C) Certificazione medica per gli infortuni

Le richieste di rimborso relative ad infortuni, devono pervenire alla Cassa Edile, unitamente alla seguente documentazione: copia busta paga, copia foglio presenza, certificati medici.